

EVENTI SISMICI 1997

INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI

***RACCOLTA DEI PARERI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI
SULLE PROBLEMATICHE
GIURIDICO-AMMINISTRATIVE E TECNICHE***

INDICE

4) Inagibilità degli immobili

- 4.1 *Validità delle schede di rilevamento del danno ai fini della dichiarazione di inagibilità dell'immobile.*
- 4.2 *Irrilevanza dell'ordinanza di agibilità con provvedimento ai fini dell'attribuzione delle priorità di cui all'art. 7, comma 3, della D.G.R. n. 5180/98.*
- 4.3 *Concessione delle provvidenze di cui all'art. 4 della legge n. 61/98 nel caso di immobili che pur se danneggiati a seguito del sisma erano già in condizioni di degrado.*

OGGETTO: Validità delle schede di rilevamento del danno ai fini della dichiarazione di inagibilità dell'immobile.

OMISSIS

Il gruppo di lavoro ritiene che i rilievi effettuati dal personale dei C.O.M. hanno funzione di monitoraggio e rilevamento dati e non possono costituire dichiarazione di inagibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2668/1997.

OGGETTO: *Irrelevanza dell'ordinanza di agibilità con provvedimento ai fini dell'attribuzione delle priorità di cui all'art. 7, comma 3, della D.G.R. n. 5180/98.*

OMISSIS

Con riferimento all'oggetto, si precisa che il rilascio di una ordinanza di agibilità con provvedimento è assolutamente irrilevante ai fini della modifica delle priorità già assegnate ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 5180/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

OGGETTO: *Concessione delle provvidenze di cui all'art. 4 della legge n. 61/98 nel caso di immobili che pur se danneggiati a seguito del sisma erano già in condizioni di degrado.*

OMISSIS

Il gruppo di lavoro ha ritenuto che le provvidenze di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 6/98 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/98, si applicano anche agli immobili che pur se danneggiati a seguito del sisma erano già in condizione di degrado, solo nel caso in cui l'evento sismico abbia prodotto danni tali da provocare un significativo aggravamento.

In concreto, la valutazione del criterio di cui sopra deve tener conto di un rapporto di congruità tra la situazione pregressa e quella derivante dall'evento sismico.

Sono comunque esclusi dai benefici gli edifici già totalmente inagibili, comunque in condizioni di non abitabilità.